



giganplast

S.p.A. Industria per lo stampaggio di materie plastiche



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MOCA IN MATERIA PLASTICA

Con la presente si dichiara che gli oggetti prodotti

Art. 2750P Contenitore Corallo con coperchio varie misure - versione neutra

forniti per confezionare/contenere tutti gli alimenti con contatto prolungato a temperatura ambiente

(Per la denominazione dell'alimento si è scelto il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle categorie alimentari indicate dalla Direttiva 85/572/CEE, recepita dal DM n. 220 del 26/04/1993, e succ. agg. e modifiche - Vedi nota a fine documento sull'art. 23 del Reg. (EU) n. 10/2011).

SONO CONFORMI

alla seguente legislazione comunitaria:

Regolamento (CE) n. 1935/2004
Regolamento (CE) n. 1895/2005 (derivati epossidici)
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
Regolamento (UE) n. 10/2011 e succ. agg.
Regolamento (UE) n. 1183/12

ed alla seguente legislazione italiana:

Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti materiali/sostanze di partenza

Polietilene bassa densità (Riblene)

Test di idoneità alimentare (Barrare SOLO le caselle di interesse):

Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate;

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate:

NOME	Rif. No	Cas No	SML (mg/kg)
3-(3-5 DI TERZ BUTIL 4 IDROSSIFENIL) PROPIONATO DI OTTADECILE		2082-79-3	6

Condizioni di prova:

giganplast S.p.A.

Via Roma 21/23/25 20883 Mezzago (MB) Italia Tel. 039/62.747.1 Fax 039/62.747.47
E-mail info@giganplast.it www.giganplast.it P.iva 02744260965 C.F. 00733980155



giganplast S.p.A.

Industria per lo stampaggio di materie plastiche

Simulante: acido acetico 3% p/v (indicare il simulante o la relativa lettera)
Tempo e Temperatura: 24 ore - 40° (indicare tempo e temperatura di prova)

Simulante: alcool etilico 50% v/v (indicare il simulante o la relativa lettera)
Tempo e Temperatura: 24 ore - 40° (indicare tempo e temperatura di prova)

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e succ. agg. e al Decreto n.338 del 22/07/1998. (Vedi nota a fine documento sull'art. 22 del Reg. (EU) n. 10/2011 sulle Disposizioni Transitorie).

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con le Direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e con il DM 21/03/1973 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di materiale di confezionamento.

Nel materiale non sono presenti sostanze regolate dai Regolamenti (CE) n. 1333/2008 e 1334/2008 e succ. agg. (sostanze chiamate "dual use").

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (EU) n 10/.2011 comma 3, lettere a e b e dal DM 21/3/73, e regolamento (EU) n. 1183/2012

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Questa dichiarazione ha una validità a partire dalla data sotto riportata e sarà precedentemente sostituita se interverranno cambiamenti nella produzione/formulazione del materiale o se i riferimenti legislativi al punto 1 saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

NOTA: la presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall'art. 22 - comma 1: "Disposizioni transitorie: Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all'articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE ..." e dell'articolo 23: "Entrata in vigore e applicazione: ... Le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012" del **Regolamento (EU) n. 10/2011.**

Data: 14/02/2017

Cognome e Nome: Gigante Silvia.

Funzione:Resp. Ufficio commerciale.....

Firma/(Timbro aziendale):

GIGANPLAST SpA
Via Roma, 21-23-25
20883 MEZZAGO (MB)